

PONTIFICIA COMMISSIO
CODICI IURIS CANONICI
RECOGNOSCENDO

COMMUNICATIONES

VOL. XII - N. 1

1980

COMMUNICATIONES

PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS
CANONICI RECOGNOSCENDO

PIAZZA PIO XII, 10 - 00193 ROMA

NUM. 1

IUNIO 1980

EX ACTIS IOANNIS PAULI PP. II

Allocutiones

- I. Ad Victores XXII Certaminis Vaticani et ad Moderatores et Socios Operis Fundati « Latinitas » 3
- II. Ad Praelatos Auditores Sacrae Romanae Rotae ineunte anno iudiciali 6
- III. Ad Unionem Iuristarum Catholicorum Italiae 12
- IV. Ad participes VII Cursus Renovationis Canonicae a Pont. Universitate Gregoriana promoti 15

EX ACTIS SANCTAE SEDIS

Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal

- Decisio diei 26 aprilis 1980 (Null. matr.: restitutionis in integrum) 18

Pontificia Commissio Decretis Concilii Vaticani II interpretandis

- Responsa ad proposita dubia 23

ACTA COMMISSIONIS

Opera Consultorum in recognoscendis schematibus canonum

- I. Coetus specialis « De Lege Ecclesiae Fundamentali » 25
- II. Coetus studiorum « De Populo Dei » 48
- III. Coetus studiorum « De Institutis vitae consecratae per professionem consiliorum evangelicorum » 130
- IV. Coetus studiorum de Processibus: « De iudicio criminali » 188

- NOTITIAE 200

III

COETUS STUDIORUM « DE INSTITUTIS VITAE CONSECRATAE
PER PROFESSIONEM CONSILIORUM EVANGELICORUM »

Ex processu verbali lingua italica confecto

VI SESSIONE *

Dall'8 al 13 ottobre 1979 ha avuto luogo nella sede di questa Pontificia Commissione la sesta sessione del Gruppo speciale di studio, costituito per l'esame delle osservazioni trasmesse dagli Organismi consultivi circa lo schema « De Institutis vitae consecratae per professionem consiliorum evangelicorum ».

Presiedono le riunioni il Card. Pericle Felici, Presidente della Commissione e S. E. Mons. Rosalio Castillo Lara, Segretario della Commissione. È Relatore il Rev.do P. Marco Said, O.P. ed Attuario il Rev.do D. Julián Herranz, Aiutante di studio della Commissione.

Seduta dell'8 ottobre 1979


Il Cardinale Presidente, dopo aver salutato e ringraziato i convenuti, dà la parola al Relatore, che ricorda le discussioni già avute alla fine della precedente sessione circa il canone preliminare introduttivo della parte riguardante « De Institutis religiosis », ed espone brevemente il contenuto dei canoni « De vita religiosa » proposti pure nella 5ª sessione (cf. *Communicationes*, 11 [1979], pp. 337 ss.).

Si ritorna perciò all'esame del canone preliminare, con il desiderio di precisare bene gli elementi specifici degli Istituti religiosi « stricto sensu ».

Il quarto Consultore spiega i contenuti della formula dottrinale da lui proposta nella sessione precedente: piena consacrazione, aspetto culturale e sacrificale della consacrazione religiosa, ecc.

Il terzo Consultore è del parere che gli elementi contenuti in tale formula non sono elementi veramente caratterizzanti. Meglio perciò

* Cf. *Communicationes* 10 (1978), pp. 160-179; 11 (1979), pp. 23-66 e 296-346.



studiare la formula del can. 1 dove si trovano gli elementi giuridici specifici degli Istituti religiosi: voti pubblici, vita comune, ecc.

Il Cardinale Presidente pone la questione se sia necessario o meno questo canone preliminare dottrinale.

Il secondo Consultore non vede che sia veramente necessario tale canone e si dichiara piuttosto d'accordo con la proposta del terzo Consultore.

Il quarto Consultore: I due canoni (il preliminare a carattere dottrinale ed il can. 1 a carattere giuridico) non si escludono ma si completano a vicenda.

Il settimo Consultore pensa che siano necessari canoni caratterizzanti, sia per gli Istituti religiosi che per le Società di vita comune e per gli Istituti secolari. Ma vede la difficoltà di enucleare bene gli elementi teologici specifici degli Istituti religiosi.

L'ottavo e il decimo Consultore: Bisognerà distinguere bene gli elementi caratterizzanti della vita consacrata in genere e della vita religiosa in concreto.

Il nono Consultore: Il carattere specifico della vita religiosa risiede in questo atto di culto, di sacrificio, di olocausto, che esige sempre una certa separazione dal mondo, anche se alcuni trovano oggi difficoltà ad ammetterlo.

Il quinto Consultore continua a pensare che non sia necessario il canone preliminare; esso, infatti, non è giuridico, e questi elementi teologici sarebbe meglio lasciarli alla dottrina; attraverso, invece, gli elementi giuridici, si avrebbe la vera differenziazione teologica.

Il sesto Consultore: Se i religiosi vogliono questo canone, bene; ma si tenga conto che questi concetti teologici non sono applicabili a tutte le Società di vita comune: in alcune di esse non c'è una vera consacrazione per la professione dei consigli evangelici; in altre sì.

Mons. Segretario ricorda che questa questione è già stata discussa e decisa nelle precedenti sessioni: i due diversi gruppi di Società troveranno nel nuovo CIC una diversa sistemazione giuridica.

Il Relatore contrariamente al quinto Consultore, pensa che si dovrebbero stabilire, in primo luogo, gli elementi specifici, per poter poi precisare meglio i dati giuridici specifici degli Istituti religiosi.

Il Cardinale Presidente pensa che forse si potrebbe fare un unico canone con due §§: uno dottrinale e l'altro giuridico, riprendendo gli elementi ora contenuti nel canone preliminare e nel can. 1.

Si sottopone a votazione questa proposta con il seguente risultato: placet 6, non placet 3, astenuti 2.

A continuazione si sottopone a votazione nuovamente la formula proposta dal quarto Consultore nella sessione precedente (cf. *Communicationes*, 11 [1979], p. 345), cioè:

« Vita religiosa ut totius personae consecratio, mirabile in Ecclesia manifestat connubium a Deo conditum, futuri saeculi signum. Ita religiosus plenam suam consummat donationem veluti sacrificium Deo oblatum quo tota eius existentia summa fit religio et continuus in caritate Dei cultus ».

Questa formula sarebbe il § 1 del can. 1 « De vita religiosa ».

Il risultato della votazione è il seguente: placet 7, non placet 4.

Il terzo Consultore dubita che si possa dire « summa fit religio »: quello che realmente avviene è che nella consacrazione della persona si esercita la virtù della religione, ma non si potrebbe dire che tale atto sia il sommo atto della virtù della religione.

Il Cardinale Presidente: Si potrebbe semplicemente dire: « tota eius existentia fit continuus in caritate Dei cultus ».

Si chiede a quanti hanno approvato la formula del quarto Consultore se sono d'accordo nel togliere l'espressione « summa fit religio » (placet 6, non placet 1).

Si passa poi all'esame del can. 1 che diventerà §§ 2 e 3 del canone in studio. Il testo proposto dal Relatore è il seguente:

« § 1. In quolibet Instituto religioso tria evangelica consilia in professione saltem perpetua vel definitiva ab omnibus sodalibus assumi debent, voto publico firmata, et vita fraterna in communi peragenda est ad normam iuris proprii (cuiuslibet Instituti o iuxta determinationem iuris proprii Institutorum).

§ 2. Testimonium publicum ab his Institutis Christo et Ecclesiae reddendum illam secumfert a mundo separationem indoli et fini cuiusque Instituti propriam necnon habitum a iure proprio praescriptum qua signum consecrationis vitae ».

Il primo Consultore: Piace il canone perché gli elementi essenziali si trovano bene enucleati.

Il terzo Consultore: Non piacciono le parole « saltem perpetua vel definitiva », che si potrebbero togliere. Basterebbe dire « in professione voto publico firmata ». Per i religiosi si dovrebbero poi esigere i voti (evidentemente temporanei) anche nel noviziato, benché questo significhi un cambiamento delle norme dell'Istruzione « *Renovationis causam* ».

Il primo Consultore: Questa Istruzione fu fatta dalla S. Congre-

gazione dopo un'ampia consultazione dei Superiori Religiosi. Bisognerà perciò riflettere bene prima di cambiare. Ciò non significa che personalmente non possa essere d'accordo con la proposta del terzo Consultore.

Il Cardinale Presidente: Se veramente ci sono ragioni chiare per il cambiamento della « *Renovationis causam* », esso si potrebbe fare, perché l'Istruzione fu fatta « *donec novus CIC promulgetur* ».

Il sesto Consultore è in favore di tale cambiamento, perché se non ci sono i voti, le persone non sarebbero religiosi.

Il quinto Consultore si dichiara d'accordo con la proposta del terzo Consultore. L'introduzione delle promesse è stata causa di grande confusione. Inoltre non ammetterebbe, se non in via eccezionale, l'espressione « *professio definitiva* » (voti temporanei, statuto tempore rinnovati). Non considera necessaria la parola « *firmata* », riguardo al « *voto pubblico* ». Propone la seguente formula, ad mentem can. 488 CIC:

« *Institutum religiosum est associatio publica in qua sodales, secundum ius proprium, vota publica, perpetua vel temporaria elapso tamen tempore renovanda nuncupant atque vitam fraternam in communi ducunt* ».

L'ottavo Consultore domanda se sono o meno religiosi coloro che non hanno emesso i voti perpetui né definitivi.

Il terzo Consultore: Se hanno voti temporari, sono religiosi. Non sarebbero religiosi se, invece di voti, vi fossero altri vincoli sacri.

Il sesto Consultore: La definitività è « *ex parte voventis* », secondo la dottrina della Cost. Apost. « *Sedes Sapientiae* », non « *ex parte Instituti* ».

Il settimo Consultore chiede che venga ben precisata questa questione nel canone. Personalmente pensa che la consacrazione deve essere sempre, per lo meno, « *ex parte voventis* », una consacrazione perpetua o definitiva, cioè per tutta la vita.

Il secondo Consultore preferisce che, per motivi di prudenza, rimanga l'espressione « *saltem perpetua vel definitiva* ».

Il Relatore è anche in favore della conservazione di queste parole.

Il terzo Consultore: Si potrebbe dire semplicemente « *secundum ius proprium vota publica emittunt* »: così si rimanda al diritto particolare l'ulteriore determinazione riguardo al carattere specifico di questi voti.

Il quarto Consultore: Si sopprima qui ogni accenno alle promesse: anche se, come eccezione, si potrebbe parlare nei canoni riguardanti il periodo di formazione.

Si sottopone a votazione quale testo si debba prendere per il § 2 del canone, e cioè:

- 1) Formula del Relatore: placet 4.
- 2) Formula del quinto Consultore: placet 7.

Siccome sembra opportuno, anche al quinto Consultore, fare alcune correzioni nella formula approvata in linea di massima, si sottopone a votazione la seguente formula emendata:

« Institutum religiosum est societas in qua sodales secundum ius proprium vota publica perpetua vel temporaria elapso tamen tempore renovanda nuncupant atque vitam fraternam in communi ducunt ».

Il risultato della votazione è il seguente: placet 8, non placet 3.

Riguardo al § 3, il primo, il secondo e il terzo Consultore pensano che la norma dell'abito religioso sarebbe meglio porla dove si tratterà « de obligationibus religiosorum ».

Il quinto Consultore accenna alla importanza della separazione dal mondo come elemento sostantivo della vita religiosa, anche se questa realtà non significa minimamente mancanza di apprezzamento per le realtà temporali.

Il nono e il decimo Consultore sono d'accordo con la proposta di trasferire la norma sull'abito religioso ai canoni circa gli obblighi.

L'ottavo Consultore: Se si toglie da questo § la norma dell'abito religioso e se — come alcuni fanno oggi — si mette in dubbio la separazione dal mondo, non si vede bene quale sia il contenuto sostanziale dell'espressione « testimonium publicum ».

Il quarto Consultore si dichiara favorevole al testo come proposto dal Relatore.

Si sottopone a votazione la proposta di rinviare la norma sull'abito ai canoni « de obligationibus religiosorum » (placet: 8).

Mons. Segretario propone, inoltre, di dire: « Testimonium publicum a religiosis Christo ... » (placet 10).

Can. 2

Il testo proposto dal Relatore, che corrisponde al can. 93 dello Schema stampato, è il seguente:

« Quaelibet Instituti communitas religiosa habitare debet in domo legitime constituta ad normam canonis (sequentis) et sub auctoritate superioris ad normam iuris proprii cuiuslibet Instituti designati, quae

domus propriam habeat ecclesiam vel oratorium in quibus Eucharistia celebratur et asservatur ut vere sit centrum communitatis ».

Mons. Segretario pensa che si potrebbe semplificare il testo, adeguandolo allo stesso tempo alla terminologia approvata nel Gruppo « De locis et temporibus sacris ». Propone di sopprimere « Quaelibet Instituti »; « ad normam canonis (sequentis) »; « cuiuslibet Instituti » e « propriam ». Meglio poi dire « habeat saltem oratorium in quo ... ». Dopo « designati » porre punto e virgola.

(Tutti questi emendamenti piacciono).

Il quinto Consultore propone la seguente formula emendata:

« Communitas religiosa sedem habeat in domo legitime constituta in qua sodales eidem adscripti habitent sub auctoritate superioris ad normam iuris designati; singulae domus habeant saltem oratorium in quo Eucharistia celebretur et asservetur ut vere sit centrum communitatis ».

Il nono Consultore fa notare che talvolta le suore impegnate nell'apostolato parrocchiale, ecc., non possono abitare nella « domus legitime constituta ».

Il primo Consultore: Meglio parlare della comunità religiosa in quanto tale, invece dei singoli religiosi.

Mons. Segretario ricorda che la norma generale è che i religiosi debbono abitare nella casa religiosa legittimamente eretta. Alcuni hanno fatto difficoltà all'obbligo dell'oratorio nella casa religiosa, anche se personalmente egli è favorevole alla norma come proposta dal Relatore.

Seduta del 9 ottobre 1979

Continua l'esame del can. 2.

L'ottavo Consultore dice che le osservazioni fatte da alcuni organismi consultivi che chiedono la soppressione dell'oratorio riguardano casi particolari, mentre la norma giuridica deve riguardare invece i casi generali. La presenza nella casa religiosa dell'oratorio con il Tabernacolo è molto importante per favorire la vita di pietà. Inoltre, nell'Esortazione *Evangelica testificatio* lo stesso Santo Padre ha sottolineato l'importanza di questa norma.

Il primo e il quinto Consultore: Si mantenga la norma, ma si dica « possunt habere oratorium ». Forse sarebbe meglio non accennare esplicitamente all'Eucarestia.

Mons. Segretario e il Relatore si dichiarano contrari alla soppres-

sione del riferimento all'Eucarestia (« in quo Eucharistia celebratur et asservatur »), perché l'Eucarestia è veramente il centro della comunità religiosa, come lo è della stessa Chiesa e di ogni comunità di fedeli.

Si domanda ai Consultori quale delle due formule piaccia di più:

1) Formula proposta dal Relatore con i necessari emendamenti (placet 8).

2) Formula proposta dal quinto Consultore (placet 1).

Il testo approvato è il seguente:

« *Communitas religiosa habitare debet in domo legitime constituta sub auctoritate Superioris ad normam iuris designati; singulae domus habeant saltem oratorium in quo Eucharistia celebretur et asservetur ut vere sit centrum communitatis* ».

Can. 3

Il testo proposto dal Relatore, che corrisponde al can. 9 dello Schema stampato, è il seguente:

« § 1. *Instituti religiosi domus eriguntur (vel constituuntur) ab auctoritate competenti iuxta Constitutionum normas, dummodo, re adhuc integra, consensus Ordinarii loci in scriptis datus iam obtentus fuerit. (Vocantur autem domus formatae si in eis degunt sex religiosi professi, quorum, si agatur de Instituto clericali, quattuor saltem sint sacerdotes).*

§ 2. *Domorum erectio (vel constitutio) fiat prae oculis habita utilitate pro Instituto et Ecclesia atque in tuto positus iis quae ad vitam religiosam sodalium rite agendam requiruntur iuxta proprios Instituti fines et spiritum* ».

L'ottavo Consultore: Si deve fissare almeno un numero minimo di componenti la comunità che abiti nella casa religiosa. Le case piccole (dove abitano soltanto 2 o 3 religiosi) siano filiali di una casa più grande. Ciò è importante, anche agli effetti della designazione di rappresentanti per i Capitoli.

Il secondo Consultore: Si usi il termine « erigere » giacché qui si parla di « domus » non di « sedes ». La S. Congregazione preferirebbe che si dica « dummodo consensus Episcopi scriptus datus praecesserit » o altra espressione equivalente: cadrebbero così le parole « re adhuc integra ».

Il decimo Consultore accenna al fatto delle case piccole con poche religiose. Riguardo al momento in cui si dovrà chiedere il permesso del Vescovo, è difficile da stabilire una norma rigida al riguardo: un

tale atto dipenderà dalle molte circostanze diverse che possono verificarsi nei rapporti con l'Ordinario diocesano.

Il primo, il terzo e il quinto Consultore concordano nel dire « erigere » invece di « costituere ». Non fare poi distinzioni tra « domus formata » e « domus non formata ». Il terzo Consultore inoltre dubita, riguardo alle case piccole, che si possa parlare di vita religiosa: se non c'è un minimo di religiosi viventi in comunità, mancherebbe l'elemento sostanziale della vita comune.

Il quinto Consultore: La clausola « iuxta Constitutiones » riguardi soprattutto il Superiore competente per l'atto dell'erezione. Non sembra prudente la clausola « re adhuc integra », che potrebbe essere soppressa o formulata in altro modo per non rendere invalidi eventuali contratti, ecc. Propone la seguente formula per il § 1:

« Instituti religiosi domus eriguntur ab auctoritate competenti secundum Constitutiones. Ad validitatem erectionis requiritur consensus Ordinarii loci in scriptis datus, qui exquiri non debet nisi re adhuc integra ».

Il decimo Consultore: Questo canone sembra più severo del can. 495, § 1 CIC.

Mons. Segretario: Basterebbe, per la validità dell'erezione, la clausola « praevis Ordinarii loci consensu in scriptis dato ». Meglio poi non legiferare sul fenomeno delle « piccole comunità », perché esse hanno oggi caratteristiche assai diverse nelle varie nazioni e circostanze.

Si domanda il parere dei Consultori sulle seguenti questioni:

1) Se si debba sopprimere la distinzione tra « domus formata » e « domus non formata » (placet: 10).

2) Se si debba dire « erigere » invece di « costituere » (placet: 10).

3) Se si debba richiedere per la validità dell'erezione il « praevis consensus Episcopi dioecesiani in scriptis datus » (placet: 10).

Si vota perciò, e viene approvata da tutti, la seguente formula del § 1: « Instituti religiosi domus eriguntur ab auctoritate competenti iuxta Constitutiones, praevis Episcopi dioecesiani consensu in scriptis dato ».

Il quinto Consultore, riguardo al § 2, pensa che, per motivi di prudenza, si potrebbe incorporare qui la norma del can. 496 CIC, riguardante « congrua sodalium habitatio et sustentatio ».

Il secondo Consultore concorda con questa proposta. Inoltre sarebbe meglio dire « ... utilitate pro Ecclesia et Instituto ». (Osserva il Relatore che vivere bene la propria vita religiosa è già un bene per la Chiesa).

Mons. Segretario preferirebbe l'inversione d'ordine proposta dal

secondo Consultore, per evitare interpretazioni equivoche e non necessarie suscettibilità.

Il testo di questo § 2 viene approvato come proposto dal Relatore, con l'inversione « pro Ecclesia et Instituto ».

Rimane da decidere se si debba aggiungere qualche norma in base al can. 498 CIC; ed inoltre se si debba trattare qui o meno delle peculiarità proprie degli Istituti monacali.

Il primo Consultore: Venga fatto un § 3 con la norma sulla « congrua habitatio et sustentatio » (concordano anche altri).

Il terzo Consultore approva la formula proposta da un organo consultivo: « Nulla domus erigatur nisi iudicari prudenter possit congrue sodalium necessitatibus provisum iri ».

Il Relatore non considera necessaria tale aggiunta, perché questa norma è già implicitamente contenuta nel canone proposto.

Mons. Segretario pensa invece che l'aggiunta sia prudente anche se l'espressione « necessitatibus » non sembra sufficientemente chiara.

Si domanda ai Consultori:

1) Se si debba fare un'aggiunta in base al can. 496 CIC (placet 9).

2) Se si debba aggiungere una frase, forse un nuovo §, con la formula proposta dall'organo consultivo predetto (placet 9).

Mons. Segretario fa presente che, riguardo ai « monasteria monialium », rimane ancora l'obbligo di ottenere prima dell'erezione il beneplacito della Santa Sede, che nel CIC si richiedeva per tutte le case religiose esenti. La S. Congregazione per i Religiosi ha proposto di aggiungere: « Ad erigendum monasterium monialium requiritur beneplacitum Apostolicae Sedis et consensus Ordinarii loci in scriptis datus ».

Il primo Consultore dubita sulla convenienza di mantenere ancora questo requisito.

(Mons. Segretario fa presente che in questo caso ci sono forse ragioni speciali, come la clausura, il carattere di « sui iuris » che queste case religiose hanno, ecc.: queste ragioni possono consigliare l'intervento della Santa Sede).

Il terzo e il quinto Consultore concordano con la proposta avanzata dalla S. Congregazione per i Religiosi. Si dovrebbe però distinguere tra i monasteri femminili che dipendono da Ordini religiosi e quelli che non dipendono. Nel primo caso la Santa Sede potrebbe forse dare ai Superiori religiosi la facoltà di concedere la previa venia per l'erezione.

Il nono Consultore: La norma del previo beneplacito apostolico sembra una discriminazione tra uomini e donne, perché non si richiede tale requisito nel caso dei monasteri dei monaci.

Si sottopone a votazione se non debba essere inserito nel canone l'obbligo del beneplacito apostolico (placet 6, non placet 3). Si tratta però di una votazione soltanto orientativa, perché mancano altri Consultori, e perché, come fa anche notare Mons. Segretario, appare prudente che venga consultata in materia la S. Congregazione per i Religiosi.

Il primo Consultore ricorda la proposta fatta dalla stessa S. Congregazione circa l'aggiunta di un canone riguardante la « domus sui iuris ». Il testo sarebbe:

« § 1. Domus religiosa canonicorum regularium et monachorum sub proprii Moderatoris regimine et cura de se sui iuris est, servatis tamen Constitutionibus.

§ 2. Domus sui iuris Moderator est de iure Superior maior ».

Si sottopone a votazione il predetto testo, che viene unanimemente approvato. Esso sarà inserito nello schema dopo il can. 4.

Can. 4

Il testo, che corrisponde al can. 10 dello Schema stampato, è il seguente:

« § 1. Consensus Ordinarii loci ad erigendam domum religiosam alicuius Instituti secumfert facultatem:

1° vitam ducendi secundum indolem propriam, fines específicos et media peculiaria Instituti;

2° opera Instituto propria exercendi ad normam iuris, salvis conditionibus in consensu praestito appositis et acceptatis.

§ 2. Praeterea, pro Institutis clericalibus, consensus Ordinarii loci secumfert facultatem habendi ecclesiam vel oratorium publicum, salvo praescripto can. (CIC 1162, § 4), et sacra ministeria peragendi, servatis de iure servandis ».

Il secondo Consultore: Il n. 1 sembra superfluo, atteso quanto già detto nel can. 3.

Il nono e il decimo Consultore approvano il testo uti est.

Il quinto Consultore: Meglio dire soltanto: « Consensus Ordinarii loci facultatem secumfert opera Instituti exercendi ad normam iuris, salvis conditionibus in consensu appositis quae non sint contrariae indoli et fini specifico ipsius Instituti ». La materia di cui al n. 1 (che si dovrebbe sopprimere) non è un diritto concesso dal Vescovo diocesano: appartiene all'ordine interno degli Istituti.

Il sesto Consultore: Forse si potrebbe inserire una clausola dove si dica che il Vescovo diocesano può anche proibire ai religiosi di avere una propria chiesa od oratorio. (Mons. Segretario fa notare che il Vescovo può non ammettere nella propria diocesi l'Istituto, ma non può togliere ad un Istituto clericale il diritto ad avere una propria chiesa od oratorio).

Il terzo Consultore: Il Vescovo non concede la facoltà di cui ai nn. 1 e 2; meglio perciò dire: « *secumfert ius* ». Inoltre il § 2 potrebbe diventare n. 3, perché si tratta pure di un diritto, che viene riconosciuto dall'Ordinario del luogo.

Il primo Consultore è d'accordo con quanto detto dal terzo Consultore. Inoltre non considera necessario di dire nel n. 2 « *et acceptatis* », perché ciò è implicito nel « *consensu praestito* ».

Il Relatore: Dire « *Episcopi dioecesani* » invece di « *Ordinarii loci* ». Per il resto è d'accordo con gli emendamenti proposti.

Mons. Segretario fa notare che nel § 2, che potrebbe diventare n. 3, bisognerebbe forse dire « *pro Institutis clericalibus et monasticis* », atteso che questi ultimi non si considerano né « *laicali* » né « *clericali* ».

Il primo Consultore: Non sembra necessario, perché questo diritto è già riconosciuto nel can. 2.

Seduta del 10 ottobre 1979

Si continua l'esame del can. 4.

Il primo Consultore propone di dire: « *Episcopus dioecesanus qui consensum dat ad erigendam domum religiosam ipso facto agnoscit ius religiosorum ad ...* ».

Il quinto Consultore preferisce l'espressione « *ius secumfert* ».

Non ci sono altre osservazioni. Si chiede perciò il parere dei Consultori sui seguenti punti:

- 1) Se si debba dire come proposto dal Relatore: « *Consensus Episcopi ... secumfert facultatem* » (oppure « *ius* ») (placet 8).
- 2) Se si debba dire: « *Consensus ... secumfert agnitionem iuris ad ...* » (placet 3).
- 3) Se si debba dire: « *secumfert facultatem* » (placet 2).
- 4) Se si debba dire « *secumfert ius* » (placet 8).
- 5) Se si debba sopprimere il n. 1 (placet 4).
- 6) Se si debba mantenere il n. 1 (placet 6).

7) Se si debba sopprimere nel n. 1 le parole « media peculiaria », perché implicitamente detto nelle parole « fines específicos » (placet 8).

8) Se si debba sopprimere nel n. 2 le parole « et acceptatis » (placet 10).

9) Se si debba sopprimere la parola « praestito » perché non sembra necessaria (placet 10).

10) Se non si debbano aggiungere alla fine del n. 2 « indoli et fini Instituti non contrariis », ma lasciare il testo come è (placet 9).

11) Se il § 2 debba essere n. 3, con il seguente testo: « pro Institutis clericalibus habendi ecclesiam, salvo praescripto can. 9, § 1 (« De cultu divino ») et sacra ministeria peragendi servatis de iure servandis » (placet 10).

Mons. Segretario informa di aver interpellato la S. Congregazione per i Religiosi in merito al beneplacito apostolico necessario per l'erezione dei monasteri di religiose. La volontà della S. Congregazione è che venga mantenuto tale requisito per poter garantire un aiuto utile al mantenimento dello speciale carattere e delle particolari necessità di queste case e della vita propria delle monache.

Fa anche notare Mons. Segretario la convenienza di inserire qui la norma contenuta nel can. 11, § 2 dello schema stampato; mentre il § 1 dello stesso canone dovrebbe andare ai canoni generali, possibilmente dopo il can. 9.

Gli altri Consultori si dichiarano d'accordo con la proposta e si sottomette a votazione il seguente testo:

« Ut domus religiosa ad opera apostolica diversa ab illis pro quibus constituta est destinetur, requiritur consensus Episcopi dioecesani; non vero si agatur de conversione quae, salvis foundationis legibus, ad internum regimen et disciplinam dumtaxat referatur » (placet 9, non placet 1).

Si approva pure di mettere questo testo come can. 4 bis, mentre il canone sulla « domus sui iuris » sarebbe can. 4 ter.

Can. 5

Il testo proposto dal Relatore è il seguente:

« Instituti religiosi domus supprimi potest a supremo eiusdem Moderatore ad normam Constitutionum, consulto Ordinario loci. De bonis domus suppressae provideat ius proprium Instituti ».

Il Relatore fa notare la convenienza di aggiungere a questo testo la norma del can. 13, § 4 dello schema stampato, e cioè: « In dispo-

nendo de bonis ex qualibet suppressione obvenientibus, serventur iustitiae leges et fundatorum vel offerentium voluntates ».

Mons. Segretario è d'accordo con la necessità di questa aggiunta. Fa inoltre notare che nel caso dei monasteri la soppressione di essi appartiene alla competenza del Capitolo Generale, non del Supremo Moderatore.

Il primo Consultore: Nel caso dei monaci ci sono « domus sui iuris » ed altre, invece, che sono filiali. Il vero problema è quello dei monasteri che sono completamente autonomi, nei quali è supremo moderatore il superiore della casa, ma in questo caso andrebbe piuttosto applicata la norma che riguarda la soppressione di un Istituto, con il relativo intervento della Santa Sede.

Il terzo Consultore è d'accordo con il canone, ma si aggiunga per le « domus sui iuris » l'intervento della Santa Sede come avviene anche per l'erezione delle medesime (è anche d'accordo il secondo Consultore).

Il quinto Consultore: Per i monasteri completamente autonomi, che non fanno parte che di una Federazione, intervenga la Santa Sede; per gli altri si provveda con lo « ius particolare ».

L'ottavo e il nono Consultore: Il problema della soppressione delle case religiose è delicato ed è frequente motivo di conflitti d'interessi tra i Vescovi diocesani e gli Istituti religiosi. Bisognerà che la norma giuridica salvaguardi bene i legittimi diritti di tutti.

Il quarto Consultore: Si dica: « Bona domus suppressae in patrimonio Instituti remaneant. In disponendo de bonis ex qualibet suppressione obvenientibus ... ».

Mons. Segretario ricorda che ci sono già nelle norme del « De Populo Dei » indicazioni chiare sulla soppressione delle persone giuridiche e la relativa destinazione dei loro beni: bisognerà evitare la tautologia.

Si chiede il parere dei Consultori sui seguenti punti:

1) Se si debba dire: « Domus religiosa supprimi potest a Supremo Moderatore ad normam Constitutionum, consulto Episcopo dioecetano ... » (placet 9).

2) Se si debba aggiungere alla fine: « salvis fundatorum vel offerentium voluntatibus et iuribus legitime quaesitis », sopprresse le parole « iustitiae legibus » del can. 13, § 4, perché ciò va da sé (placet 9).

3) Se questo canone si debba introdurre tra i canoni generali (placet 2).

Si fa ancora una breve discussione sul caso dei monasteri comple-

tamente autonomi, non appartenenti cioè ad una Federazione monastica, ed in fine si accolgono le seguenti proposte del primo Consultore, fatte in base alle osservazioni della S. Congregazione per i Religiosi:

1) « Supprimere domum sui iuris de qua in can. 4 ter est Capituli generalis nisi Constitutiones aliter ferant; monasterium vero filiale monasterii a quo dependet » (placet 8).

2) « Monialium monasterium supprimere deque eiusdem bonis disponere ad Sedem Apostolicam pertinet » (placet 9).

Mons. Segretario pone la questione della soppressione di una casa religiosa che sia l'ultima casa dell'Istituto. Per le conseguenze che un tale atto avrebbe — soprattutto d'ordine economico — sembrerebbe opportuno riservare la soppressione alla Santa Sede. Tanto più che giuridicamente si tratta di due persone giuridiche diverse: la casa e l'Istituto.

In base a questa osservazione, si approva di aggiungere un § 2 nel canone, con questo testo:

« Suppressio unicae domus Instituti ad Sanctam Sedem pertinet, cui etiam reservatur de bonis in casu statuere » (placet 8).

Come §§ 3-4 del canone vengono i testi precedentemente approvati per le « domus sui iuris » e per i monasteri di monache.

Can. 6

Il testo proposto dal Relatore, che corrisponde al can. 25, § 2 dello schema stampato, è il seguente:

« Superiores suum munus regendi spirituale et temporale (administrativum) adimpleant erga omnes sodales ipsorum curae commissos (erga communitates ipsorum curae commissas) in fidelitate erga charisma proprium Instituti, observantiam normarum iuris inculcantes et promoventes (atque caritatem fraternam inter eos foventes) ».

Mons. Segretario preferirebbe il testo del can. 25, § 2 perché in esso si dice chiaramente che la potestà va esercitata dai Superiori « ad normam Constitutionum et iuris universalis », cioè a norma di diritto.

Seduta dell'11 ottobre 1979

A proposta di Mons. Segretario, si approva di inserire, come can. 9 bis della Parte generale, il can. 11, § 1 dello schema stampato, senza emendamenti.

Prosegue poi l'esame, iniziato ieri, del can. 6 « De Institutis religiosis », come è stato proposto dal Relatore.

Mons. Segretario: Nei canoni riguardanti la potestà è necessario dare una definizione del Superiore Maggiore, per vedere quali superiori vengono sotto questo nome. Altre lacune si vedono in questi canoni: ad esempio, l'affermazione esplicita della potestà che il Superiore generale ha in tutte le province, case e persone.

Il secondo Consultore: Non appare chiaro il criterio seguito per separare in due diversi canoni la materia dei cann. 6 e 7.

Il quarto Consultore preferirebbe di non inserire nel CIC una enumerazione dei diversi tipi di Superiori (supremo, maggiore, ecc.), attesa la varietà tipologica e di nomenclatura. In ogni caso è questa una questione che riguarderebbe piuttosto i canoni generali dello schema.

L'ottavo, il nono e il decimo Consultore: Per quanto riguarda il can. 6, sono in favore di dire « ad normam Constitutionum et iuris universalis », perché le Costituzioni contengono già il carisma in modo ordinatamente regolato.

Il quinto Consultore: Potrebbe essere sostituito questo testo dal can. 502 CIC, con l'aggiunta: « ... exercenda ad normam Constitutionum et iuris universalis ».

Il terzo Consultore preferirebbe anche il testo del can. 25, § 2 stampato. Riguardo alle lacune giuridiche sopra accennate, pensa che si dovrebbe anche precisare il concetto di « provincia ».

Il primo Consultore: Il can. 25, § 2 potrebbe essere arricchito con qualche altro elemento (forse il concetto della missione « in spiritualibus et temporalibus ») preso dal testo ora proposto come can. 6.

Mons. Segretario considera che l'aggiunta « in spiritualibus et temporalibus » non sarebbe necessaria: basterebbe dire « iuxta Constitutiones », perché è in esse che dovrà apparire dettagliatamente l'ampiezza del « munus ».

Il Relatore fa notare che sarebbe meglio dire « ad normam iuris proprii et universalis », per non limitare alle sole Costituzioni il contenuto delle norme che regolano l'esercizio della potestà.

Si domanda ai Consultori se preferiscono che venga presa come base la formula del can. 25, § 2 dello schema stampato. Tutti sono d'accordo. Detto testo è il seguente:

« Moderatores omnes erga sodales ipsorum curae commissos suam adimpleant missionem suamque potestatem exercent ad normam Constitutionum et iuris universalis ».

Il quarto e il quinto Consultore pensano che sarebbe conveniente

dividere la materia in due §§, oppure in due canoni: nel 1° si affermi la potestà e quale sia la sua sorgente, nel 2° si parli concretamente dell'esercizio della potestà.

Mons. Segretario: Attese le osservazioni fatte, propone di dire: « Superiores suum munus adimpleant suamque potestatem exercent ad normam iuris proprii et universalis ».

Si sottopone a votazione questa formula con il seguente risultato: placet 10, non placet 1.

Can. 7

Il testo proposto dal Relatore, che corrisponde al can. 26 dello schema, è il seguente:

« Potestas qua Superiores praediti sunt ad decernendum et praeci-piendum quae agenda sunt, eis a Deo (ab Ecclesia) conceditur ut sodalibus in Domino serviant ac ministrent. Voluntati igitur Dei in munere explendo dociles, ita suam auctoritatem (potestatem) exercent ut caritatem qua Deus illos diligit expriment. Eos regant qua filios Dei et cum reverentia personae humanae, illorum voluntariam subiectionem promoventes, libenter eos audiant necnon eorum conspirationem in bonum Instituti et Ecclesiae foveant ».

Mons. Segretario: Il testo si potrebbe semplificare con la soppressione di espressioni che non sembrano necessarie. Invece sarebbe opportuno, per venire anche incontro ad alcune osservazioni fatte, riprendere elementi contenuti nel can. 33 dello schema stampato, che è stato soppresso.

Il primo Consultore: L'idea contenuta nella frase « ad decernendum et praeci-piendum » sarebbe utile spiegarla di più.

Il terzo Consultore: Si faccia un riferimento al fatto che si tratta di una autorità ricevuta dalla Chiesa. Concorda poi con l'inserimento qui dei §§ 2 e 3 del can. 33, e di semplificare invece il can. 7 proposto.

Il sesto Consultore: Si potrebbe migliorare l'ordine delle idee nel testo, seguendo di più il corrispondente testo del Decr. « Perfectae Caritatis ».

Il quinto Consultore: Piace il canone, ma completandolo con idee del can. 33, §§ 2-3.

Il nono Consultore: Mettere già all'inizio il concetto dello spirito di servizio. È discusso poi che tutta la potestà venga dall'Autorità gerarchica, una parte viene anche dal carisma dell'Istituto.

(Mons. Segretario fa notare che trattandosi di associazioni pub-

bliche nella Chiesa, l'autorità è pubblica, non privata, il che comporta sempre una certa sanzione da parte della Gerarchia).

Il decimo Consultore: Si dica che l'autorità è ricevuta da Dio tramite la Chiesa.

L'ottavo Consultore: Piace l'espressione « voluntati Dei in munere explendo dociles ». I §§ 2-3 del can. 33 vengano ripresi qui sostanzialmente.

Il quarto Consultore fa notare, tra l'altro, l'importanza che ha il carattere pubblico della potestà, anche per quanto riguarda gli Istituti femminili.

Il secondo Consultore: Sarebbe meglio dire « voluntariam oboedientiam » invece di « voluntariam subiunctionem ».

Non ci sono altre osservazioni. Perciò si sottopone a votazione la seguente formula:

« Superiores in spiritu servitii pro fratribus suam potestatem a Deo per ministerium Ecclesiae receptam exerceant. Voluntati igitur Dei in munere explendo dociles subditos regant qua filios Dei et cum reverentia personae humanae illorum voluntariam subiunctionem promoventes, libenter eos audiant necnon eorum conspirationem in bonum Instituti et Ecclesiae foveant, firma tamen sua auctoritate decernendi et praeciendi quae agenda sunt ».

Si fanno le seguenti votazioni:

- 1) Se si debba sopprimere « pro fratribus » (placet 10).
- 2) Se si debba dire « voluntariam oboedientiam » (placet 11).

Il testo viene unanimemente approvato con i precedenti due emendamenti.

Si esaminano a continuazione i §§ 2-3 del can. 33 dello schema stampato.

Il nono Consultore: Piacciono i due §§ ma bisognerebbe evitare alcune espressioni che potrebbero sembrare paternalistiche.

Il quinto Consultore: Piace il § 2 togliendo alcune espressioni di contenuto meno giuridico; il § 3 potrebbe rimanere sostanzialmente com'è.

Il sesto Consultore: Potrebbe essere soppresso tutto il testo, perché non è giuridico.

Il terzo Consultore: Togliere le due ultime righe del § 2; il § 3 piace, ma si potrebbe ridurre.

Il primo Consultore: Fare un unico testo dei due §§ evitando la ripetizione di cose già dette in altri canoni, come il concetto di « Ecclesiae aedificationem mundique salutem promovere ».

Il secondo Consultore: Limitare il § 2 alle due prime righe.

Il quarto Consultore: Fare un testo unico. Nel § 2 includere la norma che i Superiori « *suis officiis assidue incumbant* », come si trova nel § 1 dello stesso can. 33. Nel § 3 mettere l'accento sull'Eucarestia.

L'ottavo e il decimo Consultore: Nel § 2 sottolineare — non soltanto dei Superiori, ma di tutti — l'impegno di costituire una vera comunità stimolando la carità fraterna: ciò per quanto riguarda le due prime righe del § 2, il resto potrebbe cadere. Bene sostanzialmente il § 3.

Si fa ancora una breve discussione, ed infine si chiede al Relatore di proporre, per domani, una nuova formula in base ai criteri sopra esposti.

Mons. Segretario chiede in seguito di esaminare le lacune giuridiche che sembrano esserci nei canoni proposti. Sottolinea soprattutto la necessità di precisare bene quali superiori vengono sotto il nome di « *Superior maior* ». Bisogna, infatti, tener conto che essi sono Ordinari, ed in molte materie i Superiori Maggiori hanno la stessa potestà dell'Ordinario del luogo.

Il quarto Consultore: Si potrebbe dire semplicemente che sono Superiori Maggiori quelli che hanno una potestà superiore al Superiore locale. Questo per evitare la difficoltà che pone la terminologia propria degli Istituti.

Mons. Segretario: Ci sono molte strutture di governo — per es. i Visitatori — che sono sopra il regime locale ed anche provinciale, ma in esse non esiste una potestà tanto ampia come quella del Superiore Maggiore.

Il primo Consultore: Nella formula proposta dalla S. Congregazione per i Religiosi si potrebbe semplificare la terminologia riguardante i Superiori monastici. La formula della S. Congregazione è la seguente:

« *Nomine Superiorum maiorum veniunt Abbas Primas, Abbas Superior Congregationis monasticae, Abbas monasterii sui iuris, supremus religionis Moderator, Superior provincialis, eorumque vicarii alii-que ad instar provincialium potestatem habentes* ».

Propone anche di dire semplicemente: « *Abbas Primas, Superior Congregationis monasticae, Superior domus sui iuris ...* ».

Il quinto Consultore sostanzialmente concorda con la formula proposta dalla S. Congregazione. Quanto alle nuove strutture a cui accennava Mons. Segretario, pensa che sia meglio non legiferare nel CIC su materie ancora non ben definite.

Mons. Segretario e il quarto Consultore pensano che forse si po-

trebbe trovare una formula conveniente partendo dal concetto di regime provinciale. Per esempio: « Superiores maiores sunt qui iuxta Constitutiones vel totum regunt Institutum vel eius provinciam seu partem eidem aequiparatam vel domum sui iuris eorumque vicarii ».

Il secondo Consultore preferirebbe la formula del can. 488, 8°, oppure quella proposta dalla S. Congregazione, ma non è contrario ad una nuova formulazione più semplice se essa riesce ad essere giuridicamente precisa per la diversa tipologia di Istituti.

Il primo Consultore fa notare che l'espressione « iuxta Constitutiones » non risolverebbe il problema riguardo agli Istituti monastici. Forse sarebbe meglio fare due diversi §§ e considerare nel § 2 il caso particolare degli Istituti monastici. Propone di dire:

« § 1. Superiores maiores sunt qui totum regunt Institutum vel eius provinciam seu partem eidem aequiparatam vel domum sui iuris eorumque vicarii.

§ 2. His accedunt Abbas Primas et Superior Congregationis monasticae, qui tamen non habent omnem potestatem quam ius universale Superioribus maioribus tribuit ».

Seduta del 12 ottobre 1979

Viene in primo luogo esaminata la formula del can. 6, § 3 proposta dal Relatore in base alle indicazioni date ieri dai Consultori:

« Superiores sedulo incumbant suo officio (gubernandi) et una cum sodalibus (sibi commissis cotidie) satagant aedificare in Christo veram fratrum communitatem (veras fratrum communiones) in qua (in quibus) Deus ante omnia quaeratur et diligatur (quaeritur ac diligitur). Sodales ideo (igitur) nutriant frequenti verbi Dei pabulo et adducant ad sacrae Liturgiae celebrationem (ad sacram Liturgiam rite celebrandam). Eis exemplo sint in virtutibus colendis et in observantia legum et traditionum proprii Istituti; eorum necessitatibus personalibus convenienter subveniant, infirmos sollicite curent ac visitent, corripiant inquietos, consolentur pusillanimes, patientes sint ad omnes ».

Mons. Segretario: Piace la formula proposta. Le parentesi si possono sopprimere. Invece di « fratrum communitatem », si dica « fraternam communitatem ».

Concordano con queste osservazioni il primo e il secondo Consultore, il terzo (che propone alcune correzioni stilistiche), il quinto, il decimo Consultore ed altri.

Il nono Consultore: Si faccia qualche accenno al diritto-dovere dei Superiori di organizzare l'apostolato. (Il Segretario e il Relatore fanno notare la varietà di casi che in questa materia si possono dare a seconda della diversità degli Istituti).

Il sesto Consultore: Si ritenga l'espressione « sibi commissis » per specificare meglio i soggetti.

Il quarto Consultore concorda con le osservazioni fatte. Inoltre, all'inizio si dica: « suo officio sedulo incumbant ».

Tenendo conto di tutte queste osservazioni, si sottopone a votazione il seguente canone emendato, che viene approvato all'unanimità:

« Superiores suo officio sedulo incumbant et una cum sodalibus sibi commissis studeant aedificare fraternam in Christo communitatem in qua Deus ante omnia quaeratur et diligatur. Sodales igitur nutriant frequenti verbi Dei pabulo et adducant ad sacrae Liturgiae celebrationem. Eis exemplo sint in virtutibus colendis et in observantia legum et traditionum proprii Instituti; eorum necessitatibus personalibus convenienter subveniant, infirmos sollicitè curent ac visitent, corripiant inquietos, consolentur pusillanimes, patientes sint ad omnes ».

Si passa all'esame dell'eventuale canone riguardante la figura giuridica dei Superiori Maggiori, prendendo come base di studio il testo formulato alla fine della sessione di ieri.

Il primo Consultore suggerisce di dire al § 2: « Foederationis monasticae » invece di « Congregationis monasticae ».

Il quarto Consultore: Sarebbe forse meglio unire i due §§ in un unico testo. (Sono concordi gli altri Consultori).

Mons. Segretario: Per il diritto è più chiaro e definito il termine « Congregationis monasticae ». Altrimenti bisognerebbe dare una definizione del termine « Foederatio » e tener anche conto della diversità di forme in cui si esprime l'istituto della federazione.

Non ci sono altre osservazioni, e si sottomette a votazione il seguente testo emendato:

« Superiores maiores sunt qui totum regunt Institutum vel eius provinciam vel partem eidem aequiparatam vel domum sui iuris eorumque vicarii. His accedunt Abbas Primas et Superior Congregationis monasticae, qui tamen non habent omnem potestatem quam ius universale Superioribus maioribus tribuit » (placet 11, si astiene 1).

Si trattano in seguito altre due questioni, a cui si era già ieri accennato: l'eventualità di definire il concetto di « provincia » religiosa, e la convenienza o meno di introdurre la norma del can. 502 CIC sulla potestà del Supremo Moderatore.

Riguardo alla prima questione, si propone in primo luogo di riprendere sostanzialmente la formula del can. 488, 6° CIC: « Plurium religiosarum domorum inter se coniunctio sub eodem Superiore, partem eiusdem religionis constituens ».

Il secondo, il terzo e il quinto Consultore pensano che sia più utile invece riprendere la formula proposta da un Organo Consultivo, e cioè: « Plurium domorum coniunctio certo territorio circumscripta partem immediatam eiusdem Instituti constituens, cui praeest Superior maior, ab auctoritate legitima canonice erecta ».

Mons. Segretario fa notare che non sempre, per tutti gli Istituti, sono adeguate le parole « certo territorio circumscripta ».

Il quarto Consultore propone di dire: « Plures religiosae domus sub eodem Superiore coniunctae provinciam seu partem Instituti constituunt ».

Mons. Segretario: Non sempre una « Plurium domorum sub eodem Superiore coniunctio » costituisce necessariamente una provincia.

L'ottavo e il decimo Consultore chiedono, per evitare eventuali confusioni, che si mantenga la frase « ab auctoritate legitima canonice erecta », come proposto dalla S. Congregazione. (Concordano il primo Consultore e altri).

Il sesto Consultore è in favore della formula dell'attuale CIC, che non ha creato delle vere difficoltà come norma di diritto universale.

Si domanda:

1) Se si debba introdurre la norma circa l'erezione da parte della legittima autorità (placet 12).

2) Se si debba dire « immediatam » (placet 9).

La formula sottoposta in seguito a votazione è la seguente:

« Plurium domorum coniunctio sub eodem Superiore partem immediatam eiusdem Instituti constituens, ab auctoritate legitima canonice erecta, nomine venit Provinciae » (placet 11, si astiene 1).

Riguardo alla necessità o meno di introdurre la norma del can. 502:

Il Relatore è assolutamente convinto che non convenga introdurre nel nuovo CIC tale norma, perché oggi si è in fase di continuo cambiamento e di trasformazione.

Il primo Consultore accenna alla convenienza di tener conto del processo di decentramento oggi in atto, che ha vantaggi insieme a svantaggi.

Mons. Segretario fa notare che il canone non preclude nessuna retta evoluzione, perché non dice « potestatem *immediatam* obtinet », né viene impedita l'ulteriore normativa particolare delle Costituzioni.

Peraltro una istanza suprema di governo è necessaria in ogni organizzazione centralizzata. (Concordano quasi tutti i Consultori).

Il quarto Consultore: Bisognerebbe anche evitare che la Santa Sede imponga a tutti gli Istituti una struttura fortemente centralizzata, anche in disaccordo con il carisma fondazionale.

Si sottopongono a votazione i seguenti punti:

1) Se si debba o meno introdurre un canone su questa materia: placet 8, non placet 4.

2) Se si debba dire « Istituti » invece di « religionis »: placet 8.

Il testo finale sottoposto a votazione è il seguente:

« Supremus Moderator potestatem obtinet in omnes Istituti provincias, domos et sodales, exercendam secundum ius proprium; ceteri Superiores ea gaudent intra fines sui muneris »: placet 8, non placet 4.

Can. 8

Il testo proposto dal Relatore, che corrisponde al can. 27 dello schema stampato, è il seguente:

« Ut sodales ad munus Superiorum (exercendum) nominentur aut eligantur, requiritur congruum tempus, a iure proprio determinandum, post professionem perpetuam vel definitivam in Instituto transactum ».

Il secondo Consultore: La S. Congregazione aveva domandato se non fosse il caso di determinare l'età minima dei Superiori. Inoltre vi è la convenienza di stabilire che il Superiore generale ed in genere i Superiori Maggiori degli Istituti clericali siano sacerdoti. (Osserva Mons. Segretario che questa norma è già esplicitamente determinata nella definizione dell'Istituto clericale, dove si dice che: « sub potestate est clericorum »).

Il quarto Consultore: Piace il testo come proposto, senza bisogno di aggiungere l'età minima. (Concordano il Relatore ed il settimo Consultore).

L'ottavo Consultore vorrebbe che venisse determinata l'età minima per la Superiora Generale. Potrebbe essere ad esempio di 35 anni. (Concordano anche il nono e il decimo Consultore).

Il quinto Consultore: Il canone dovrebbe essere non a carattere precettivo ma inabilitante. Venga inoltre stabilita l'età minima di 35 anni per il Superiore Generale e di 30 per i Superiori maggiori. Propone la seguente formula:

« Ut quis valide ad munus Superioris designari possit requiritur ut in proprio Instituto professionem perpetuam emisit, sit sacerdos si religio sit clericalis, et 35 annos saltem expleverit si agatur de Supremo

religionis Moderatore aut de Antistita in monialium monasterium; annos 30 si de ceteris Superioribus maioribus ».

Il sesto Consultore concorda quanto alla determinazione dell'età minima.

Il terzo Consultore: Gli Istituti, secondo l'esperienza, determineranno le norme riguardo all'età. Non è contrario al canone proposto dal Relatore.

Il primo Consultore in linea di massima è d'accordo con il canone proposto dal Relatore, anche se il diritto attuale non esige un « congruum tempus » dopo la professione perpetua. Riguardo alla formula del quinto Consultore, fa notare che né il diritto né la prassi esigono che siano necessariamente chierici anche i Superiori locali degli Istituti clericali. (Concordano il secondo Consultore, il Relatore e altri).

Il quarto Consultore: Meglio non entrare in tanti dettagli come ci sono nella formula proposta dal quinto Consultore. La S. Congregazione potrà vedere, all'atto di approvare le Costituzioni, se l'età dei Superiori è prudente, ecc.

Il settimo Consultore: Nella formula proposta dal Relatore bisognerebbe togliere le parole « vel definitivam » come è già stato fatto al can. 1 « De vita religiosa ». (Fa notare Mons. Segretario, e concordano gli altri Consultori, che la soppressione fatta in quel canone ubbidiva a motivi di altra indole, che non escludevano la nozione stessa di « professio definitiva » esistente in alcuni Istituti e diversa dal concetto di « professio perpetua »).

Non ci sono altre osservazioni. Si sottopongono a votazione le seguenti questioni:

1) Se si debba prendere come base il testo proposto dal Relatore (alternativamente si prenderebbe quello proposto dal quinto Consultore) (placet 7).

2) Se si debba esigere « ad validitatem » un « congruum tempus » dopo la professione perpetua o definitiva (placet 6, non placet 4, astenuti 2).

3) Se si debba richiedere un limite minimo di età per i Superiori Generali (placet 5, non placet 5, astenuti 2).

Atteso quanto sopra si sottopone a votazione la seguente formula di canone:

« Ut sodales ad munus Superioris valide nominentur aut eligantur, requiritur congruum tempus, a iure proprio determinandum, post professionem perpetuam vel definitivam in Institutum transactum » (placet 7, non placet 4, astenuto 1).

Can. 9

La formula proposta dal Relatore è la seguente:

« § 1. *Supremus Instituti Moderator ad tempus definitum constituitur, nisi aliter ferant Constitutiones.*

§ 2. *Alii Superiores ad certum et conveniens temporis spatium, iuxta naturam et necessitates Instituti definitum, constituentur.*

§ 3. *Ad bonum totius Instituti, ad suavitatem regiminis et ad spiritualem ipsorum sodalium profectum, ius proprium provideat ut Superiores, de quibus in § 2, opportuno tempore a munere exercendo subleventur ».*

Mons. Segretario preferisce la formula del can. 28 dello schema stampato. Meglio dire però al § 1: « *Superiores Maiores* » invece di « *Supremus Instituti Moderator* ». Nel § 2 dubita sulla convenienza di mantenere la frase finale (« *in eodem ...* »). Il § 3 potrebbe finire alla lin. 4, dopo le parole « *officiis versentur* ». (Sono concordi molti Consultori).

Il primo Consultore: Nel § 1 va bene la frase « *ad tempus definitum* ». Comunque sarebbe meglio mettere la norma del § 2 come § 1.

Il nono Consultore: Piace il testo come proposto dal Relatore.

Il quarto Consultore concorda con le osservazioni fatte dal Segretario, ma pensa che forse il § 3 si potrebbe sopprimere, perché superfluo.

Il secondo Consultore preferirebbe che rimanesse il § 3.

Seduta del 13 ottobre 1979

Continua l'esame del can. 9. Dalla discussione avuta ieri sembrano emergere le seguenti indicazioni per l'emendamento del testo:

1) Dire nel § 1 « *Superiores Maiores* », per poter così includere anche gli Abati ed in genere i superiori delle « *domus sui iuris* ».

2) Si potrebbe prendere come § 2 quello dello schema stampato, sopprimendo la clausola finale: « *in eodem tamen munere ultra novennium ne permaneant* ».

3) La maggioranza è in favore di sopprimere le motivazioni date nel § 3 dello schema stampato, ed anche la clausola finale: « *ita ut peracta ... valeant* ».

Il sesto Consultore: In realtà sarebbe meglio rimandare tutta la norma del § 3 al diritto proprio. (Mons. Segretario, l'ottavo Consultore

e altri preferiscono che rimanga nel diritto universale la norma « Moderatores diutius in regiminis officiis ne versentur »).

Il quarto Consultore preferisce che il § 1 riguardi soltanto il « Supremus Instituti Moderator », mentre nella norma del § 2 si potrebbe introdurre la clausola « nisi pro Superioribus domus sui iuris Constitutiones aliter ferant ».

Il primo Consultore propone la seguente formula del § 1, sulla quale si domanda il parere dei Consultori:

« § 1. Superiores ad certum et conveniens temporis spatium iuxta naturam et necessitates Instituti constituentur, nisi pro Supremo Moderatore et pro Superioribus domus sui iuris Constitutiones aliter ferant ».

Il risultato della votazione è il seguente: placet 6, non placet 3, astenuti 2.

Mons. Segretario domanda se i Consultori sono in favore della soppressione, nel § 2, delle motivazioni addotte per giustificare la norma (placet 7).

Si sottopone perciò a votazione la seguente formula emendata del § 2:

« § 2. Ius proprium aptis normis provideat ne Superiores ad tempus definitum constituti diutius sine intermissione in regiminis officiis versentur » (placet 8).

Can. 10

Il testo proposto dal Relatore, che corrisponde al can. 29 dello schema stampato, è il seguente:

« § 1. Supremus Instituti Moderator electione canonica constituitur ad normam Constitutionum.

§ 2. Alii Superiores maiores et locales ad normam Constitutionum constituentur; ita tamen ut si eligantur confirmatione immediati Superioris maioris indigeant; si vero a Superiore (cum suo consilio) constituantur, ampla et apta consultatio praecedat ».

Mons. Segretario concorda in linea di massima con il testo proposto. Al § 2, lin. 4 sarebbe meglio dire: « a Superiore nominentur ». (Concordano il Relatore e altri Consultori).

Il secondo Consultore: Al § 2 sarebbe meglio dire semplicemente: « Ceteri Superiores ad normam ... », senza specificare.

Il quarto Consultore è d'accordo con le osservazioni fatte. Meglio però togliere al § 2 la parola « ampla ». (Concordano l'ottavo e il decimo Consultore e altri).

Il quinto Consultore pensa che il § 2 non sia adeguato nel caso degli Abati, per quanto concerne la necessità della conferma « post electionem ». Sarebbe poi meglio dire « confirmatione vel nihil obstat », attesa la varietà di norme possibili nel diritto proprio degli Istituti.

Il terzo Consultore concorda con le osservazioni fatte da Mons. Segretario, dal secondo e quarto Consultore. Pensa inoltre che sarebbe conveniente ritenere la formula « immediati Superioris », per non impegnare troppo il Superiore Generale.

Il primo Consultore approva la formula proposta dal Relatore con gli emendamenti sopraddetti. Riguardo ai Superiori delle « domus sui iuris », fa notare che la conferma corrisponde all'autorità che presiede l'elezione (Vescovo, ecc.) a norma delle Costituzioni.

Si sottopongono perciò a votazione i seguenti punti:

- 1) Se si debba ritenere il § 1 uti est (placet 11).
- 2) Se si debba dire: « Ceteri Superiores *ad normam Constitutionum* constituentur ... »: placet 10, astenuto 1.
- 3) Se si debba dire: « ita tamen ut si eligantur *confirmatione* ... indigeant »: placet 7.
- 4) Se si debba dire « *immediati Superioris maioris* »: placet 3.
- 5) Se si debba dire « *Superioris maioris competentis ad normam Constitutionum* »: placet 7.

Si fa ancora una breve discussione in merito ed in fine si sottopone a votazione la seguente formula completa del § 2 emendato: « Ceteri Superiores *ad normam Constitutionum* constituentur; ita tamen ut si eligantur *confirmatione Superioris maioris competentis* indigeant; si vero a Superiore nominentur apta consultatio praecedat ».

Can. 11

Il testo proposto dal Relatore, che corrisponde al can. 30 dello schema stampato, è il seguente:

« Nullus sodalis constituatur Superior nisi qualitibus polleat quae illum in Domino dignum et pro munere aptum demonstrant ».

Mons. Segretario: È stato troppo ridotto il testo del can. 30 dello schema stampato, che si potrebbe invece ritenere togliendo soltanto « vere » e « magis », per evitare eventuali scrupoli di coscienza. (Concordano il decimo Consultore e altri).

Il primo Consultore preferisce anche il testo del can. 30 con le varianti proposte dal Segretario.

Il terzo Consultore: Si potrebbe ritenere la parola « vere » del testo stampato. (Concorda l'ottavo Consultore).

Il quinto Consultore: Dire « iuris proprii » invece di « Constitutionum ». Si potrebbe mettere punto dopo « agnoscant », e poi aggiungere la formula del CIC: « Caveant omnes a directa vel indirecta suffragiorum procuratione ».

Il nono Consultore fa notare che la norma di questo canone è valida non soltanto per le elezioni, ma anche per le nomine. Invece la formula del can. 30 riguarda soltanto le elezioni.

Il quarto Consultore concorda con questa osservazione. Forse si potrebbe ritenere, almeno per l'inizio del canone, la formula proposta dal Relatore che riguarderebbe anche le nomine.

Il secondo Consultore: Meglio prendere come base per la formula emendata il can. 30, ma considerare anche il caso delle nomine.

Si sottopongono a votazione i seguenti punti:

- 1) Nel canone si tratti soltanto delle elezioni (placet 4).
- 2) Si tratti anche delle nomine (placet 7).

Atteso quanto sopra, il Segretario chiede il parere dei Consultori sulla seguente formula come testo di base:

« Superiores in collatione officiorum et sodales in electionibus abstineant a quovis abusu et acceptione personarum et nihil praeter Deum et bonum Instituti prae oculis habentes nominent aut eligant quos in Domino vere dignos et aptos sciant. Caveant praeterea in electionibus a suffragiorum procuratione sive directe sive indirecte tam pro seipsis quam pro aliis » (placet 11).

Il primo Consultore propone di aggiungere: « ... in electionibus normas iuris universalis et proprii servent, abstineant ... » (placet 11).

Non ci sono altre osservazioni. Perciò il testo rimane approvato con il predetto emendamento.

Can. 12

Il testo proposto dal Relatore, che corrisponde parzialmente al can. 34 dello schema stampato, è il seguente:

« § 1. (Ad normam Constitutionum), Superiores proprium et permanens habeant Consilium (ad normam iuris proprii Instituti constitutum), cuius opera in munere exercendo (constanter) utantur oportet.

§ 2. Salvis casibus a iure universali praescriptis, ius proprium de-

terminet casus in quibus votum decisivum aut consultivum Consilii ad valide agendum requiritur.

§ 3. In Consilii coadunationibus, salvis ulterioribus determinationibus (conditionibus) forte a iure proprio appositis, serventur normae iure universali statutae tum de convocatione, tum de praesentia, tum de suffragiis ferendis, tum de sententia consiliariorum exquirenda (cf. Schema « De Normis Generalibus », can. 116).

(« § 3. In voto decisivo vel consultivo consiliariorum exquirendo, Superior eos convocare et audire tenentur »).

Il secondo Consultore: Il § 3 potrebbe essere soppresso, con la aggiunta in fine al § 2 di un riferimento alle norme del can. 116 « De Normis Generalibus ».

Il quarto Consultore è in favore del canone come proposto, con l'emendamento suggerito dal secondo Consultore. Sarebbe poi utile ritenere il § 3 tra parentesi.

L'ottavo Consultore: Bisogna procurare che per le piccole case la norma non sia troppo pesante. Peraltro piace il canone con gli emendamenti già proposti. (Concordano il nono e il decimo Consultore).

Il quinto Consultore: Il § 1 potrebbe essere più breve ed in esso si dica: « Ad normam Constitutionum ». Piace il § 2. Nel § 3 non sarebbe conveniente stabilire l'obbligo di riunire sempre il consiglio: meglio rimandare al diritto proprio.

Il sesto Consultore: Si tenga conto nel § 3 che « votum decisivum » soltanto esiste come risultato di una deliberazione avuta in seno ad un collegio. (Concordano il terzo Consultore e altri).

Il primo Consultore: Sopprimere al § 1 la parola « constanter » perché poco prudente. Il § 2 cominci così: « Praeter casus a iure ... ». Concorda con il sesto Consultore riguardo al § 3: le formalità dovranno essere diverse a seconda del carattere deliberativo o meno del voto.

Mons. Segretario concorda con il quinto Consultore sulla convenienza di dire al § 1 « Ad normam Constitutionum », come nel CIC. Parimenti concorda con la proposta del secondo Consultore circa l'aggiunta da fare in fine al § 2: ciò che renderebbe superfluo il § 3.

Si sottopongono a votazione le seguenti questioni:

- 1) Se al § 1 si debba dire « Ad normam Constitutionum » (placet 10).
- 2) Se al § 1 si debba sopprimere « et permanens » (placet 7).
- 3) Se al § 1 si debba sopprimere « constanter » (placet 8).
- 4) Se al § 2 si debba dire: « Praeter casus ... » (placet 11).

5) Se al § 2 si debba dire « in quibus consensus vel consilium ad valide agendum » (placet 10).

6) Se si debba aggiungere in fine al § 2: « ad normam can. (De Normis Generalibus, can. 116) exquirendum, salvis ulterioribus determinationibus a iure proprio appositis ». Cadrebbe così il § 3 nelle due formulazioni alternative (placet 9).

Si conclude così la 6ª sessione del Gruppo speciale di studio per la revisione dello schema « De Institutis vitae consecratae per professionem consiliorum evangelicorum » (J. HERRANZ, *Attuario*).

VII SESSIONE

Dal 5 al 10 novembre 1979 ha avuto luogo nella Sede di questa Pontificia Commissione la settima sessione del Gruppo speciale di studio, costituito per l'esame delle osservazioni trasmesse dagli Organismi consultivi circa lo schema « De Institutis vitae consecratae per professionem consiliorum evangelicorum ».

Seduta del 5 novembre 1979

Mons. Segretario saluta e ringrazia i convenuti per la loro solerte collaborazione ed auspica che i lavori possano procedere con l'impegno che è nel desiderio di tutti in vista del necessario accurato compimento della revisione dello schema. Fa presente inoltre che essendo i due Sotto-Segretari presenti in rappresentanza della S. Congregazione per i Religiosi e gli Istituti secolari, appare equo che tutti e due abbiano nelle discussioni voto consultivo, ma un solo voto deliberativo nelle eventuali votazioni da farsi.

Infine Mons. Segretario dà la parola al Relatore per il proseguimento dell'esame dei canoni emendati da lui proposti.

Can. 13

Il testo, che corrisponde ai cann. 32 e 23 dello schema stampato, è il seguente:

« § 1. Superiores religiosi, qui a iure proprio Instituti ad hoc munus designantur, ius habent et obligatione tenentur domos (communi-